



PILLOLE DI CCNL

ORARIO SETTIMANALE, GIORNALIERO E TURNI

Il tema dell'orario di lavoro è piuttosto complesso ed è regolato da svariate fonti.

In questa pubblicazione concentreremo il nostro interesse su quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) incluse le modifiche intervenute con il rinnovo del 23 novembre 2023 soffermandoci sugli elementi principali.

All'interno del CCNL l'orario di lavoro è regolato principalmente dagli art.104-105-106*.

L'art. 19 dell'Accordo di rinnovo del 23 novembre 2023 è intervenuto sull'articolo 104* con la riduzione dell'orario di lavoro settimanale dei bancari da 37,5 a 37 ore settimanali, pari, quindi, a una diminuzione di 30 minuti settimanali dell'orario di lavoro, a parità di stipendio, a decorrere dal 1 luglio 2024.

In attesa dell'articolato e, quindi, della versione finale degli articoli relativi, vediamo come funziona l'orario di lavoro ed eventuali principali particolarità, inclusi i turni di lavoro.

!!!Ricordiamo che diverse previsioni possono essere possibili nelle singole aziende per effetto della contrattazione di secondo livello.

L'articolo 104* del CCNL Credito regola l'orario di lavoro settimanale e stabilisce che:

- di norma dura 37 ore e 30 minuti fino al 30 giugno 2023 diventate 37 ore dal 1 luglio 2024 (distribuito di norma dal lunedì al venerdì);
- è di 40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i guardiani notturni nonché per il personale che svolge attività complementari e/o accessorie appaltabili (art.3) o di insourcing (art.4);
- è di 36 ore nei casi di articolazione su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni e in generale su turni, coloro che lavorano dal lunedì pomeriggio al sabato mattina, se l'orario di lavoro comprende la domenica;
- è di 36 ore settimanali anche per coloro il cui orario giornaliero termini oltre le ore 19.15.

Il comma 2 dell'art. 104* tratta, inoltre, del diritto dei lavoratori appartenenti alle aree professionali ad una riduzione dell'orario di lavoro settimanale di 30' a far tempo dall'1.1.2000.

A tal riguardo la lavoratrice/lavoratore all'inizio di ogni anno e per l'anno stesso, può optare per:

- osservare l'orario settimanale pieno (37 ore a decorrere dal 1 luglio 2024), riversando nella banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali). In questo caso il numero di ore non va decurtato in relazione ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell'anno e spetta pro quota nei casi di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, ovvero di passaggio a tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
- fruire di una riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana, o di 15 minuti, in due giornate;

!!! In via transitoria, per gli anni 2012-2026 la dotazione di 23 ore è ridotta di 7 ore e 30 minuti e il relativo ammontare è destinato a finanziare il Fondo per l'occupazione. Per il medesimo periodo, nell'eventualità in cui si opti per l'effettiva riduzione, si potrà optare esclusivamente per la riduzione dell'orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno della settimana.

Pertanto alla riduzione di 30' per le aree professionali già presente nei precedenti contratti nazionali si aggiunge la riduzione oraria di ulteriori 30' settimanali derivante dall'ultimo rinnovo contrattuale.

Inoltre, il CCNL prevede per le Aree Professionali, a far tempo dall'1.1.2001, un'ulteriore giornata di riduzione d'orario, da utilizzarsi inderogabilmente, da parte di ciascuna lavoratrice/lavoratore, previo preavviso alla competente Direzione, nell'arco dell'anno medesimo sotto forma di permesso retribuito anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.

ORARIO GIORNALIERO

Il comma 1 dell'art. 105* stabilisce che, salvo le diverse articolazioni relative all'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di fissare l'orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratrici/lavoratori, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello:

- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutte le lavoratrici/lavoratori, inclusi i lavoratori addetti allo sportello;
- un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall'impresa;
- articolazione dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese.

Questo comma, quindi, riconosce al datore la facoltà di lavoro di fissare l'orario giornaliero, che viene definito di norma di 7 ore e 30 minuti.

Per le "**Attività che richiedono specifiche regolamentazioni**" quali:

- A) Intermediazione mobiliare;
- B) Leasing eFactoring;
- C) Credito al consumo.
- D) Gestione delle carte di credito e debito e sistemi di pagamento.
- E) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
- F) Centri servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello, svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle seguenti specifiche attività creditizie:
 - nell'area sistema di pagamento: bonifici Italia da/verso clienti; utenze; portafoglio cartaceo ed elettronico da clienti e corrispondenti; carte di credito e di debito; imposte e tasse; Inps; assegni circolari/bancari;
 - nell'area estero: crediti documentari e portafoglio estero; bonifici estero; giro fondi finanziari;
 - nell'area finanza: amministrazione e regolamento titoli italiani in portafoglio non residenti; prodotti derivati trattati su mercati regolamentati; prodotti derivati OTC; forex/money market; depositi;
 - nell'area titoli: custodia titoli; amministrazione azioni e obbligazioni; regolamenti c/cifra e franco valuta; banca depositaria; fondi di gestione; GPM/risparmio gestito; informativa societaria;
 - nell'area supporto: anagrafe; conti correnti;
 - nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori.
- G) Gestione amministrativa degli immobili d'uso.

il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.

Il comma 5 dell'art. 105*, inoltre, stabilisce che "**Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo**, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall'impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest'ultimo caso i limiti generali" mentre il successivo comma 6 stabilisce che "Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, alinea 2".

Infine, l'articolo 107* riguarda gli "**Orari di sportello**" ed il comma 1 prevede che "L'impresa o la capogruppo hanno la facoltà di fissare l'orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20".

E i Quadri Direttivi?

L'art.92* del CCNL afferma che per i Quadri Direttivi *“La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative”*

Comunicazione

First Cisl

Milano Metropoli

**stante la sottoscrizione dell’ipotesi di Accordo di rinnovo del Ccnl in data 23 novembre 2023 e in attesa della stesura del nuovo articolato la riportata numerazione degli articoli si riferisce al Testo coordinato del Ccnl 19 dicembre 2019, sottoscritto il 24 marzo 2022*